

PROF. DAMIANO FLORENZANO
AVVOCATO

Trento, 25 settembre 2017

Ill.mo dott.
Gianfranco Pederzolli
Presidente
Consorzio dei Comuni del
B.I.M. Sarca-Mincio-Garda
Viale Dante 46
38079 – Tione di Trento (TN)

Oggetto: Art. 7, comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016 e s.m. e Art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. – Revisione straordinaria delle partecipazioni. – Società Terme Val Rendena S.p.a. – Comune di Caderzone e altri. – Parere.

1. Con riferimento agli adempimenti connessi alla predisposizione della ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 dalle pubbliche amministrazioni, mi è stato chiesto di verificare se sussistano le condizioni per mantenere la partecipazione nella società Terme Val Rendena S.p.a., da parte di più Comuni della Val Rendena, ovvero se ricorrono le situazioni di cui all'art. 18, co. 3 *bis* 1, della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1 e s.m.

Rassegno, pertanto, le seguenti considerazioni.

2. Dalla documentazione pervenuta è emerso che la società Terme Val Rendena S.p.a. ha come scopo principale, se non esclusivo, quello di gestire lo stabilimento termale sito nel Comune di Caderzone, nonché di svolgere le attività connesse.

La Società, infatti, è stata costituita dal Comune di Caderzone e dagli altri Comuni dell'area, per assolvere a questo ruolo specifico, vieppiù con il coinvolgimento della partecipazione di soci privati, comunque rimasti in percentuale minoritaria.

Risulta infatti che è stato, ed è tuttora, interesse dei Comuni garantire la gestione del compendio termale al fine di offrire il relativo servizio con elevati standards di qualità alla popolazione residente e non residente, contribuendo così, nel contempo, ad integrare la già ricca offerta turistica del territorio.

Ad oggi la gestione è esercitata a seguito di aggiudicazione di concessione di servizi, adottata previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Caderzone, proprietario del compendio.

Venendo ora all'esame delle condizioni richiamate dall'art. 18, co. 3 bis 1, L.P. 1/2005 posso precisare quanto segue.

A)

Verifica circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4, co. 1 e 2 D.lgs. 175/2016

e art. 24, comma 1, L.P. 27/2010

La partecipazione dei Comuni nella società Terme di Val Rendena S.p.a. ha la duplice finalità, da un lato, di erogare il servizio termale, contribuendo alla salute e al benessere psico-fisico, innanzitutto, dei residenti, dall'altro – in particolar modo nello specifico ambito territoriale della Provincia autonoma di Trento – di valorizzare l'offerta turistica della Val Rendena così da favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio, in ossequio all'art. 1 della L.P. 4 aprile 2011, n. 6.

L'attività di gestione del servizio termale, pur non istituito come servizio pubblico locale da parte dei Comuni, si pone comunque in rapporto di stretta necessità per il perseguimento delle attività istituzionali degli Enti locali soci (art. 4, co. 1, TUSP).

Come detto, non è dubbio che la promozione turistica costituisce certamente un'occasione di crescita economica, culturale e sociale essenziale per la comunità di riferimento, e che la promozione e la valorizzazione delle risorse termali e delle loro proprietà curative rispondono all'esigenza pubblica di salvaguardare la salute della persona.

Ma la stretta necessarietà è vieppiù giustificata dalla circostanza che, in difetto di costituzione della società da parte degli enti pubblici, l'iniziativa gestoria non si sarebbe concretizzata. Il che era un dato ben noto all'avvio della gestione, ed è stato confermato inconfondibilmente in occasione della gara pubblica che il Comune ha esperito pochi anni orsono; in tale occasione, infatti, non vi sono state serie candidature antagoniste a quella della società in esame.

Per quanto riguarda la natura/tipo di attività, essa, quale erogazione di servizio termale, risulta essere ascrivibile tra le attività previste all'art. 4, co. 2, lett. a), TUSP specie a fronte di quanto prescritto dall'art. 1 della L.P. 4 aprile 2011 n. 6.

Senza poi contare che la gestione dell'impianto ha contenuti di servizio pubblico locale, laddove in forza della Convenzione stipulata dal Comune di Caderzone e d'intesa con gli altri Comuni, la Società è tenuta ad erogare ai residenti dei Comuni della Val Rendena particolari agevolazioni per l'accesso ai servizi termali offerti.

B)

Valutazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, D.lgs.

175/2016

La disciplina in esame sembra pretendere che in occasione della ricognizione e revisione straordinaria debbano essere ribadite con adeguata motivazione le ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria della scelta societaria.

Va da sé che non spetterebbe alla competenza dello Scrivente procedere a siffatta verifica.

Ma in ogni caso, non pare che questa disposizione sia applicabile alla revisione straordinaria a mente dell'art. 7, co 10, della L.P. 27/2010, così come introdotto dalla L.P. n. 9/2017.

Certo è che se si decidesse di rassegnare siffatte considerazioni, potranno essere opportunamente richiamate le circostanze che oggi risultano pure validate dalla positiva esperienza già maturata, la quale ha portato ai risultati odierni in termini di concretizzazione della valorizzazione del turismo locale e dei benefici prodotti dall'attività termale.

C)

Verifica delle situazioni descritte all'art. 18 comma 3 bis 1, L.P. 1/2005

Passando ora all'esame delle circostanze elencate nelle disposizioni indicate in epigrafe si deve rilevare che, nel caso, sussiste solo una situazione che potrebbe rientrare nelle situazioni "di attenzione" di cui alle disposizioni indicate in epigrafe e che, in astratto potrebbe condurre a far sorgere l'obbligo di adottare le misure ivi previste.

Dalla scheda riepilogativa dei dati attinenti alla struttura societaria trasmessa risulta che la società avrebbe, ad oggi, un numero di dipendenti (sette) inferiore di una

sola unità rispetto ai componenti del Consiglio di Amministrazione, pari a otto (art. 18, co. 3 *bis* 1, lett. b), L.P. 1/2005).

Chi scrive non ritiene che la predetta circostanza possa essere di impedimento al mantenimento della partecipazione dei Comuni, nella società né che possa far sorgere l'obbligo di adottare drastiche misure di riassetto sulla medesima.

Ciò per due ragioni.

La prima ed assorbente è che, a quanto mi è stato riferito, in occasione del rinnovo dell'organo di amministrazione, la Società procederà a nominare solo tre amministratori, in osservanza del nuovo statuto (art. 17), secondo quanto previsto dalla disciplina intervenuta (art. 11, commi 2 e 3, TUSP).

In secondo luogo perché il numero di amministratori, per quanto elevato, non sembra integrare la situazione che la disciplina richiamata ha inteso ostacolare e precludere.

Va tenuto conto, infatti, che detto numero ha assolto allo scopo di consentire un'ampia partecipazione ai rappresentanti degli Enti territoriali, tutti interessati alla gestione del servizio, in ragione della rappresentanza di interessi, di cui sono portatori.

Tanto ciò è vero che essi hanno esercitato ed esercitano la carica senza percepire alcun emolumento.

Sul punto, in difetto di giurisprudenza formata si per l'applicazione delle recenti disposizioni, sia consentito segnalare quanto affermato dall'Organo statale di Controllo in sede di valutazione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 1, co. 611 e ss., L. 190/2014, che pure conteneva una previsione analoga. È stato, condivisibilmente, affermato che: "Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori

potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale). Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)" (C. Conti Lombardia, Sez. contr., Delib., 16-11-2015, n. 424 e 17-03-2016, n. 87).

Pertanto, si potrebbe ritenere che, a prescindere da quanto avverrà in occasione del prossimo rinnovo del Consiglio di amministrazione, le circostanze ora ricordate potrebbero, di per sé sole, azzerare qualsiasi profilo di problematicità della situazione (numero di amministratori superiore al numero di dipendenti), specie se si tiene conto della *ratio* delle disposizioni normative in esame.

Dette disposizioni infatti, sono mirate a far emergere (e sanzionare) situazioni contrassegnate dalla presenza di indizi di antieconomicità o, peggio, di malecostume; elementi questi che, nel caso di specie, non solo non sussistono, ma sono esclusi proprio dalle sopra illustrate circostanze.

Sarà comunque opportuno segnalare, in sede di compilazione della scheda relativa alla partecipazione in Terme Val Rendena S.p.a., l'intenzione di nominare, in occasione del prossimo rinnovo degli organi sociali, solo tre amministratori.

Conclusioni

PROF. AVV. DAMIANO FLORENZANO

Ritengo che, a margine dell'illustrazione dei dati richiesti per la revisione straordinaria, le Amministrazioni comunali interessate possano agevolmente motivare il mantenimento della partecipazione nella società Terme Val Rendena S.p.a., e comunque possano escludere di dover adottare qualsivoglia misura.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.

A handwritten signature consisting of two stylized, cursive letters, possibly 'D' and 'F', written in black ink.

PROF. DAMIANO FLORENZANO
AVVOCATO

Trento, 25 settembre 2017

Ill.mo dott.
Gianfranco Pederzolli
Presidente
Consorzio dei Comuni del
B.I.M. Sarca-Mincio-Garda
Viale Dante 46
38079 – Tione di Trento (TN)

Oggetto: Art. 7, comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016 e s.m. e art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. – Revisione straordinaria delle partecipazioni. – Società Rendena Golf S.p.a. – Comune di Pinzolo e altri. – Parere.

1. Con riferimento agli adempimenti connessi alla predisposizione della ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 dalle pubbliche amministrazioni, mi è stato chiesto di verificare se sussistono le condizioni per mantenere la partecipazione nella società Rendena Golf S.p.a., da parte di più Comuni della Val Rendena, ovvero se ricorrono le condizioni di cui all'art. 18, co. 3bis 1, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1 e s.m.

Rassegno, pertanto, le seguenti considerazioni.

2. Dalla documentazione pervenuta emerge che la società Rendena Golf S.p.a. ha come oggetto sociale la realizzazione e gestione di campi da golf e di altre strutture sportive.

In particolare, la Società è stata costituita per realizzare un impianto sportivo per il golf, al fine di erogare i relativi servizi sportivi; e ciò pure per arricchire e qualificare l'offerta turistica della Val Rendena. Come si sa, la promozione relativa ad un ambito ad alta vocazione turistica costituisce un'attività fondamentale per lo sviluppo socio-

economico del territorio, che rappresenta un'occasione di crescita essenziale per la comunità di riferimento (conf. L.P. 11 giugno 2002, n. 8 e s.m.).

La Società ha una compagine molto ampia, di oltre 400 soci, pubblici e privati, ed annovera, tra i soci pubblici, i Comuni del territorio e la società Trentino Sviluppo s.p.a. - società *in house* della Provincia Autonoma di Trento – e tra i soci privati numerosi istituti di credito ed operatori economici del territorio dell'ambito – ovviamente, tutti fortemente interessati al mantenimento dell'iniziativa che costituisce rilevante attrazione con le intuibili ricadute positive.

La società si occupa della realizzazione e della gestione dell'infrastruttura, mentre la gestione dei servizi sportivi e di tutte le attività connesse è stata affidata all'associazione sportiva "Golf Club Rendena". A quanto mi è stato riferito per le vie brevi, alla predetta sono imposti specifici obblighi, tali da garantire che il servizio sia erogato in condizioni di continuità, parità di accesso, universalità, trasparenza a prezzi adeguati e ragionevoli, viepiù con l'applicazione di misure agevolative per i residenti, che favoriscono l'avvicinamento alle pratiche sportive (ad es. scontistica e corsi gratuiti per adolescenti).

Venendo ora all'esame delle condizioni di cui ai commi 3 *bis* e 3 *bis* 1 dell'art. 18, L.P. 1/2005, posso precisare quanto segue.

A)

*Verifica circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4, co. 1 e 2 D.lgs. 175/2016
e art. 24, comma 1, L.P. 27/2010*

Come è noto, l'attività volta ad implementare impianti sportivi e consentire la più ampia fruibilità in condizioni di continuità, parità di accesso, universalità,

trasparenza a prezzi adeguati e ragionevoli, ha l'attitudine ad integrare, oggettivamente, un servizio di interesse generale non economico, anche in difetto di un'espressa qualificazione come servizio pubblico locale da parte dei Comuni.

Dall'altra, la promozione turistica che, come detto, costituisce certamente un elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico di un territorio e rappresenta un'occasione di crescita essenziale per la comunità di riferimento, assolve ad un compito che può essere considerato strategico e comunque essenziale per gli enti esponenziali delle collettività.

Pertanto, non è seriamente dubitabile che le iniziative comunali – tra cui la partecipazione in società costituite a tali articolati fini – volte ad erogare servizi sportivi e pure incrementare l'offerta turistica – siano strettamente connesse a finalità istituzionali dei Comuni di un territorio contrassegnato da alta vocazione turistica (art. 4, co. 1, TUSP).

Sulla stretta connessione alle finalità in termini di necessarietà/indispensabilità, a quanto mi è stato riferito, la presenza dei soci pubblici si è dimostrata determinante quale *conditio sine qua non* rispetto all'avvio e al decollo dell'iniziativa.

Venendo alla verifica se le attività svolte dalla Società rientrino in una delle categorie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del TUSP, posso rilevare che le predette, come mi sono state presentate, possono ascriversi comunque alle attività di cui all'art. 4, co. 2, lett. a), TUSP, anche volendo tener conto della sola attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture relative alla produzione del SIG.

Senza poi contare che le infrastrutture sono gestite da un'associazione sportiva che è tenuta a garantire gli obiettivi di servizio di interesse generale e le finalità di promozione turistica.

Inoltre la società, nella quale i soci pubblici – rappresentanti l'assoluta maggioranza – hanno conferito i terreni, in seguito sottoposti a trasformazione, ha finito per assolvere anche alle finalità di valorizzazione dei beni di cui all'art. 4, comma 3 del TUSP.

B)

Valutazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, D.lgs.

175/2016

La disciplina in esame sembra pretendere che in occasione della revisione straordinaria debbano essere ribadite con adeguata motivazione le ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria della scelta societaria.

Va da sé che non spetterebbe alla competenza dello Scrivente procedere a siffatta verifica.

Ma in ogni caso, non pare che questa disposizione sia applicabile alla revisione straordinaria a mente dell'art. 7, co 10, della L.P. 27/2010, così come introdotto dalla L.P. n. 9/2017.

Certo è che se si decidesse di rassegnare siffatte considerazioni, potranno essere opportunamente richiamate le circostanze, che oggi risultano pure validate dalla positiva esperienza già maturata, la quale ha portato ai risultati odierni in termini di concretizzazione della valorizzazione grazie alla virtuosità dell'iniziativa, anche attraverso il coinvolgimento di soci privati che coincidono con gli operatori economici del territorio.

C)

Verifica delle situazioni descritte all'art. 18, comma 3bis 1. L.P. 1/2005

Passando ora all'esame delle circostanze elencate nelle disposizioni indicate in epigrafe si deve rilevare che nel caso sussistono alcune di quelle situazioni indicate dalla disciplina vigente che, in astratto, potrebbero condurre alla necessità di adottare misure di razionalizzazione delle partecipazioni nella società Rendena Golf S.p.a.

Dalla scheda riepilogativa dei dati attinenti alla struttura societaria trasmessa emerge che:

- 1) la società non ha alcun lavoratore alle proprie dipendenze, mentre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a nove (art. 18, co. 3 bis 1, lett. b), L.P. 1/2005);
- 2) la società nell'ultimo triennio precedente all'entrata in vigore del TUSP ha registrato un fatturato medio inferiore a 250.000 euro (art. 18, co. 3 bis 1, lett. c), L.P. 27/2010 e integrato dall'art. 24, co. 4, L.P. 27/2010);
- 3) la società negli esercizi precedenti all'entrata in vigore del TUSP ha presentato un risultato di esercizio negativo (art. 18, co. 3 bis 1, lett. e), L.P. 1/2005); un dato, per il vero, non rilevante per le società che erogano un servizio di interesse generale.

Va tenuto presente che queste situazioni erano già presenti in passato e, come tali, erano state indicate nella ricognizione effettuata in osservanza all'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014 n. 190.

A quanto mi è stato riferito esse non hanno provocato alcuna segnalazione né intervento dell'Organo di controllo.

In effetti le stesse, lungi dall'evidenziare un contegno non virtuoso della Società o delle Amministrazioni partecipanti, ovvero una inopportunità/illegittimità della permanenza della partecipazione sociale, appaiono strettamente connesse e conseguenti all'oggetto dell'iniziativa (volta ad implementare le attività sportive e di valorizzazione) e dipendono in gran parte dalle peculiari modalità esecutive prescelte.

Non è dubbio che la costituzione della società e la permanenza della partecipazione pubblica hanno consentito l'erogazione dei servizi sportivi e ricettivi e le finalità promozionali; e pure, non da ultimo, hanno consentito di conseguire gli obiettivi di valorizzazione immobiliare delle proprietà comunali. Cionondimeno detti obiettivi sono stati realizzati anche attraverso una serie di contratti (di esternalizzazione), tra i quali quello societario costituisce la fattispecie contrattuale centrale, ma non unica.

Infatti, le attività sono state separate su entità soggettive diverse; ciò attraverso il contratto costitutivo di società e l'affidamento della gestione dell'impianto.

A quanto mi è stato riferito, qualora l'attività ricettiva fosse rimasta all'interno della società, la medesima avrebbe avuto fatturati ben superiori al limite di legge e un consistente numero di dipendenti/collaboratori, probabilmente superiore al numero degli amministratori.

Sicché, la presenza nel caso di specie delle due situazioni di cui ai punti 1 e 2 si rivelerebbe solo "apparente" e non reale.

Mentre, come detto, quella di cui al punto 3 non costituisce elemento rilevante per le società che sono costituite per la gestione di un servizio di interesse generale,

come correttamente può essere qualificata l'attività per la quale è stata costituita la società Rendena Golf S.p.a.

Nel caso quindi pare si possano rinvenire elementi per fornire le adeguate motivazioni che giustificano la costituzione e la permanenza della partecipazione senza dover dischiudere alcuna prospettiva di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione della società.

Innanzitutto con riferimento all'apparente sussistenza della situazione di cui al punto 1) (art. 18, co. 3 *bis* 1, lett. b), L.P. 1/2005) dovrà essere precisato:

- a. che la società non ha dipendenti in ragione delle opportune esternalizzazioni;
- b. che il Consiglio di amministrazione è ampio al fine di offrire occasione di rappresentanza all'amplissima compagine sociale;
- c. che i componenti non percepiscono compensi con natura effettivamente remunerativa; essi percepiscono l'importo di 1000 euro l'anno che, all'evidenza presenta natura meramente indennitaria; e la circostanza è di rilievo posto che la disposizione di legge in esame è mirata a far emergere le situazioni che sono contrassegnate dalla presenza di indizi di antieconomicità o, peggio, di malcostume; elementi questi che, nel caso di specie, non solo non sussistono ma sono esclusi proprio dalle illustrate circostanze. Infatti, in sede di valutazione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 1, co. 611 e ss., L. 190/2014, che conteneva una previsione analoga, è stato, condivisibilmente, affermato che "*Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è*

quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale). Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)" (C. Conti Lombardia, Sez. contr., Delib., 16-11-2015, n. 424 e 17-03-2016, n. 87).

In secondo luogo con riferimento all'apparente sussistenza della situazione di cui al punto 2) (art. 18, co. 3 *bis* 1, lett. d), L.P. 1/2005) potrà essere precisato:

- a. che si tratta di un dato che, pur ricorrendo, può essere superato con adeguata motivazione;
- b. che nel caso la motivazione sussiste posto che il fatturato della società sconta l'intervenuta esternalizzazione di gran parte delle attività che generavano flussi di cassa in entrata a copertura delle spese (principalmente dei dipendenti addetti alle attività di gestione);
- c. che pertanto il dato formale è solo apparente e non è indizio dell'inconsistenza dell'attività societaria.

In fine con riferimento all'apparente sussistenza della situazione di cui al punto 2) (art. 18, co. 3 *bis* 1, lett. e), L.P. 1/2005) potrà essere precisato:


- a. che si tratta di un dato non rilevante per una società che ha realizzato la infrastruttura e gestisce, a mezzo di terzi, un servizio di interesse generale;
- b. che si tratta di un dato in forte decrescita, se si tiene conto che, a seguito di adozione di misure di razionalizzazione gestionale già avviate, la società ha presentato per l'anno 2016 un risultato negativo di soli 71.495 euro con dimezzamento del dato relativo al 2015.

Va da sè che con riferimento a detto ultimo elemento, pur a fronte di quanto detto, potrebbe essere utile illustrare le misure che la Società ha avviato per ridurre il risultato negativo e che intende implementare in futuro per confermare il percorso virtuoso, già iniziato.

Conclusioni

Ritengo che a margine dell'illustrazione dei dati richiesti dalla revisione straordinaria le Amministrazioni comunali interessate possano essere in grado di illustrare una motivazione che giustifichi il mantenimento di una partecipazione nella Società Rendena Golf S.p.a. escludendo ogni ipotesi di misura di razionalizzazione che vada ad incidere sulla partecipazione alla società o sulla esistenza di quest'ultima.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.



Invio tramite mail PEC

Spettabile
RENDENA GOLF S.p.A.
rendenagolf@pec.it

E p.c. Egregio Signore
dott. ROBERTO FAILONI
Assessore all'Artigianato, Commercio,
Promozione, Sport e Turismo
Provincia autonoma di Trento
Sede
Invio tramite interoperabilità PITre

Rovereto, 13 DIC. 2018

Prot. nr. trspa- 17703 CONS/DO-NP/as

Oggetto: intervento a favore di Rendena Golf – seconda e terza fase.

Facendo seguito alla precedente corrispondenza intervenuta tra la Scrivente, la Provincia autonoma di Trento e Rendena Golf S.p.A. (in particolare nota della Provincia d.d. 10 maggio 2018 e successiva nota di Trentino Sviluppo d.d. 18.07.2018), con la presente si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Trentino Sviluppo ha deliberato di procedere con il completamento della prevista "seconda fase" di intervento, nei limiti di quanto previsto dall'Accordo Quadro d.d. 12.12.2016, e con il nuovo intervento ("terza fase"), nei termini definiti dalla Lettera d'Intenti d.d. 01.08.2018 sottoscritta tra la Provincia e codesta spettabile Società.

In tal senso, come da colloqui informali intercorsi con gli Istituti di Credito interessati, si conferma che Trentino Sviluppo procederà con l'operazione sopradetta, completate le verifiche amministrative in corso, non appena possibile e comunque entro il mese di gennaio 2019.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Vice Presidente
Fulvio Rigotti

Fulvio Rigotti



LETTERA D'INTENTI

per il rafforzamento delle politiche di sviluppo del golf a Bocenago

In data 1 agosto 2018, presso Rendena Golf Spa - Club House, Bocenago (TN), sono convenuti:

- la Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal dott. Michele Dallapiccola, Assessore provinciale al Turismo (di seguito, "Provincia");
- Rendena Golf S.p.A., con sede in Bocenago (TN), loc. Ischia, 1 rappresentata dal Presidente Marcello Mosca (di seguito "Rendena Golf");

In tale sede si è attivato un confronto, a seguito del quale le Parti sopra menzionate hanno convenuto quanto segue.

PREMESSO CHE:

- a) la Provincia intende valorizzare, in armonia con gli indirizzi e le modalità per la gestione di interventi di supporto territoriale e di infrastrutturazione turistica riguardanti Trentino Sviluppo S.p.A. di cui alla deliberazione n. 190 del 26 ottobre 2015, l'infrastrutturazione turistica locale con particolare riferimento alle realtà turistico/riconosciute d'eccellenza attive sul territorio trentino;
- b) in data 12 dicembre 2016 le Parti hanno sottoscritto un Accordo Quadro (di seguito anche solo "Accordo") mediante il quale Trentino Sviluppo S.p.A. – in qualità di ente strumentale individuato dalla Provincia per la gestione di partecipazioni e/o l'acquisizione di assets in conformità agli articoli 33 e 34 della L.P. 13 dicembre 1999, n.6 – si impegnava ad acquistare una quota in comune ai sensi degli articoli 1100 e ss. Codice civile dell'immobile denominato "Club House Rendena" sito in Bocenago (TN), nonché dei terreni di cui alle pp.ff. 1053/9, 1053/10, 1053/11, 1042/2, 1043/2, 1044/1, 1044/2 e 1044/3 in C.C. Bocenago (TN)

tutti di proprietà di Rendena Golf, entro l'importo massimo di Euro 1.050.000 oltre oneri di legge, per poi cederli in locazione ordinaria alla medesima;

- c) in conformità a quanto previsto alla precedente lettera b), Trentino Sviluppo in data 09/02/2017 ha acquistato da Rendena Golf i diritti di proprietà pari a 42.326/100.000 indivisi degli immobili facenti parte del complesso immobiliare denominato "Club House Rendena" unitamente ai succitati terreni tutti siti in Bocenago (TN), Località Ischia, per complessivi Euro 950.000 oltre oneri di legge, provvedendo in pari data a concederne a Rendena Golf l'utilizzo a mezzo di idoneo contratto di locazione ordinaria;
- d) a completamento degli impegni assunti dalle Parti rispetto al succitato Accordo e, in ragione della dismissione della partecipazione di Trentino Sviluppo S.p.A. di prossimo perfezionamento ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'Accordo, è in fase di definizione l'acquisto di un'ulteriore quota di assets di proprietà di Rendena Golf;


tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della presente Lettera d'Intenti si conviene quanto segue:

Art. 1
Impegni delle Parti

1. La Provincia, al fine di creare le migliori condizioni per il rafforzamento del settore golfistico della Val Rendena, si impegna a valutare l'inserimento nel Piano attività istituito ai sensi dell'articolo 33 L.P. 6/1999 uno stanziamento d'importo non superiore a Euro 400.000 da destinarsi al sostegno del piano di sviluppo dell'attività golfistica a Bocenago affinché la medesima possa perfezionare – anche per il tramite di Trentino Sviluppo – gli impegni assunti con l'Accordo Quadro sottoscritto in data 12 dicembre 2016 dando corso ai relativi adempimenti ai medesimi connessi.

2. Conseguentemente Rendena Golf si impegna ad onorare le obbligazioni assunte con il succitato Accordo Quadro, manifestando fin d'ora la propria disponibilità a negoziare in buona fede – anche con Trentino Sviluppo nella misura in cui sarà coinvolta – i dettagli e le condizioni specifiche degli atti e/o contratti che si rendessero necessari al fine di realizzare gli obiettivi e le finalità perseguitate dalle Parti e di cui si è fatto richiamo in premessa. In particolare, Rendena Golf dà atto di avere in corso la formalizzazione di un piano di riassetto organizzativo dei 2 soggetti (Associazione e Società per azioni) con lo scopo del perseguitamento di una politica di razionalizzazione ed efficientamento delle attività.

3. Alla luce dei succitati impegni le Parti concordano che la presente Lettera d'intenti costituisca il riferimento per la conclusione di ulteriori futuri Accordi di rafforzamento dell'attività golfistica in Val Rendena, prendendo altresì espressamente atto che la medesima produrrà effetti subordinatamente all'effettivo stanziamento di specifica voce nel Piano attività istituito ai sensi



dell'articolo 33 L.P. 6/1999 da adottarsi a mezzo di idonea Deliberazione della Giunta provinciale.


Art. 2
Disposizioni finali

1. Le Parti concorderanno le modalità di comunicazione del contenuto della presente Lettera d'intenti e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto e, in generale attraverso una comune attività di comunicazione, i cui contenuti saranno preventivamente concordati.
2. Nessuna altra obbligazione specifica discenderà dalla stipula della presente Lettera d'intenti, salvo l'obbligo di agire in buona fede nel compimento dell'attività contemplata in questo documento e nelle attività specifiche che le Parti potranno in seguito concordare di intraprendere congiuntamente, nonché di informazione reciproca delle circostanze ritenute rilevanti per il prosieguo della collaborazione.


Il presente documento è redatto in 2 copie.

Bocenago, 1 agosto 2018

Provincia Autonoma di Trento
L'Assessore al Turismo
- dott. Michele Dallapiccola -



Rendena Golf S.p.A.
Il Presidente
- Marcello Mosca -





RENDENA GOLF S.p.A.

Spett.le

Comune di Caderzone Terme

Via Regina Elena n.45

Mail: comune@caderzone.net

Pec: comune@pec.caderzone.net

RISULTATI ECONOMICI 2016 – 2019 RENDENA GOLF SPA

In merito ai risultati economici prodotti dalla società in oggetto si evidenzia quanto segue.

La società per l'esercizio 2018 ha prodotto una perdita civile di euro 57.480, per l'esercizio 2017 di euro 135.302 e per l'esercizio 2016 di euro 71.495.

A partire dal 2016 la società ha realizzato una serie di operazioni straordinarie con Trentino Sviluppo, l'ultima di gennaio 2019, volte alla cessione di Assets aziendali ed al contenimento dell'esposizione debitoria della società.

L'importo complessivo dell'indebitamento è passato da euro 1.246.560 nel bilancio d'esercizio 2016 a euro 427.250 nel bilancio d'esercizio 2018.

Sulla base delle informazioni disponibili in data odierna si prevede che l'anno 2019 chiuda con un utile di esercizio che ad oggi si stima in non meno di €40.000,00 e un indebitamento pari a circa 100.000,00.

Distinti saluti

Bocenago, 14/12/2019

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente

Luca Amadei

Tione di Trento, 13 dicembre 2019

AI SOCI di GEAS S.p.A.

LORO SEDI

Ns. rif.: Prot.N. 1474/2019-VP/gs

OGGETTO: cognizioni società partecipate 2018 – Comunicazione ai soci.

In riferimento all'art. 18, comma 3 bis1 della L.P. 1 febbraio 2005, n. 1, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento sono tenuti, entro il 31 dicembre p.v., ad effettuare una cognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2018, il cui esito dovrà essere tempestivamente trasmesso alla sezione territorialmente competente della Corte dei Conti ed alla Struttura ministeriale.

Con la presente si vogliono riassumere alcuni indirizzi generali, già riportati sul modulo predisposto dalla Corte dei Conti e sulla nota integrativa del bilancio 2018 inviata via Pec a tutti i soci in data 18/07/2019:

- Le ipotesi di razionalizzazione periodica delle partecipazioni sono esclusivamente quelle indicate all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Specificamente, al c. 2, lett. e), si fa riferimento alle "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti". È del tutto evidente che GEAS non rientra in tale fattispecie;
- Si evidenzia che in base all'art. 21 c. 1 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - *"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione."* Da quanto esposto si evince che per gli enti pubblici soci della GEAS S.p.A. non sia necessario provvedere all'accantonamento ad apposito fondo vincolato in quanto la perdita civilistica della società partecipata è stata immediatamente ripianata, tramite l'utilizzo di parte della Riserva straordinaria disponibile, presente in bilancio;
- La legge di stabilità per il 2019 ha introdotto il seguente comma 5-bis all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016: *"5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in*

utile nel triennio precedente alla cognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione". Questa è una disposizione di favore per quelle società le cui partecipazioni pubbliche avrebbero dovuto essere liquidate per una delle ragioni di cui all'art. 20 (società con più amministratori che dipendenti; senza un fatturato medio adeguato; ecc.).

Le partecipazioni pubbliche devono essere liquidate se la società non ha i requisiti prescritti (cioè ricade nei casi dell'art. 20); tuttavia se nell'ultimo triennio ha avuto un risultato medio positivo, allora non si procede alla liquidazione. E' ovvio che se invece non esiste ragione per mettere in liquidazione una società che ha tutti i requisiti (e quindi non ricade nei casi dell'art. 20), il risultato medio negativo nel triennio precedente non è di per sé causa di liquidazione.

- In riferimento al numero di dipendenti riportati sul modulo di cognizione, si precisa che alla data del 31.12.2018 risultavano assunti 4 dipendenti, tutt'ora in forza presso Geas Spa. Nello specifico, uno assunto in data 01.04.2009, 2 assunti in data 09.01.2017 ed uno assunto in data 24.09.2018. Il numero medio di dipendenti esposto in nota integrativa al bilancio 2018 e sul presente modulo di cognizione, è costituito dalle ULA (unità lavorative anno), una media annua che tiene conto della data di assunzione e del numero di ore di lavoro. Pertanto un dipendente a tempo pieno assunto per tutto l'anno è pari ad 1 ULA, mentre un dipendente part-time pesa per 0,5 (o altra percentuale in base al part-time svolto o al periodo dell'anno in cui svolgeva il part-time). Il dipendente assunto a settembre 2018, infine, pur essendo un tempo pieno, ha, per l'anno 2018, un peso inferiore a uno, proprio perché l'assunzione è avvenuta in corso d'anno.

Attualmente Geas S.p.A. ha indetto due nuovi bandi di concorso per integrare il personale con due nuovi addetti a tempo pieno.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero di telefono di GEAS S.p.A. 334 2252452 oppure indirizzo mail info@geaservizi.com.

Distinti saluti.

Il Presidente del C.d.A.

- *ing. Valter Paoli* -

All.: Estratto nota integrativa al bilancio 2018.

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Altre informazioni

Per una corretta e completa lettura del presente bilancio occorre innanzitutto evidenziare che il risultato dell'esercizio è condizionato da un elemento di natura straordinaria non ripetibile e non prevedibile.

Dall'analisi delle voci di bilancio, infatti, si evidenzia innanzi tutto che i ricavi caratteristici della società, derivanti dalla sua attività di gestione ordinaria (voce A 1) del conto economico) sono incrementati di € 176.409, passando da € 635.845 del 2017 ad € 812.254 del 2018. L'indice EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) che indica il risultato operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni ed esprime pertanto il risultato prima degli ammortamenti e delle svalutazioni, degli interessi, dei componenti straordinari e delle imposte, è pari ad € 128.325, in

aumento rispetto al 2017 (Euro 124.980) evidenziando una società in salute e capace di generare reddito. Se per l'esercizio appena concluso non considerassimo le poste straordinarie di cui si darà ampia contezza nei successivi paragrafi, il risultato dell'esercizio post imposte sarebbe stato pari ad Euro 45.579 (con un risultato ante imposte pari ad Euro 63.164). Nell'esercizio corrente è stata infatti operata una svalutazione dell'impianto di captazione e recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica compresoriale in località Ri de Ver nel Comune di Borgo Lares - frazione Zuclo. L'impianto, in base alla perizia redatta dall'ing. Bazzoli in data 16.05.2019, ha un proprio valore dato dalle opere svolte e dal motore endotermico alimentato a biogas e collocato presso la discarica in c.c. Zuclo. Nel dettaglio la perizia evidenzia che le opere relative alle reti di captazione del biogas hanno un valore stimato, al 31.12.2018, pari ad Euro 282.075, le opere di combustione di biogas pari ad Euro 96.400, il gruppo elettrogeno per la parte composta da opere civili pari ad Euro 35.750 e per la parte relativa alle opere meccaniche pari ad Euro 113.750. Complessivamente la perizia, pertanto, evidenzia un valore complessivo dell'impianto al 31.12.2018 pari ad Euro 527.975. Preme pertanto sottolineare come l'impianto mantenga un proprio valore certificato dalla perizia citata redatta dall'esperto indipendente ing. Bazzoli.

Tuttavia l'OIC n. 9 (principio contabile emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità), prevede che qualora si possa presumere che il valore recuperabile di un'immobilizzazione sia inferiore al suo valore contabile, l'immobilizzazione venga rilevata a tale minor valore. Il principio contabile stabilisce anche quali siano gli indicatori da prendere in considerazione tra cui le variazioni significative, che si suppone possano verificarsi nel prossimo futuro, nell'ambiente normativo del mercato di riferimento della società con effetto negativo nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Il principio contabile esaminato, inoltre, prevede venga stimata la "*capacità di ammortamento*" intesa come margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti e confrontare il valore recuperabile (determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi) con il valore netto contabile iscritto in bilancio dell'immobilizzazione. Si richiama infine l'OIC 16 che in tema di svalutazioni prevede che *"La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore per quanto concerne le immobilizzazioni materiali. Se tali indicatori dovessero sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai sensi dell'art. 2426 comma 1, numero 3, qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile."*

Nel caso di specie la svalutazione civilistica è stata effettuata in considerazione del mutato contesto in cui opera attualmente l'impianto di combustione biogas, contesto non prevedibile al momento dell'effettuazione dell'investimento, che è caratterizzato da una forte riduzione della disponibilità del biogas prodotto dalla discarica compresoriale dove è dislocato l'impianto, dovuto alla mancanza di nuovi conferimenti in discarica, che determina l'impossibilità di funzionamento continuo, anche al minimo carico tecnico, dell'impianto stesso. Considerando che attualmente la gestione

della sicurezza della discarica e del relativo impianto è affidata alla società Geas Spa sulla base di un contratto con scadenza nel 2021, che controparte della Geas Spa è la Provincia Autonoma di Trento che non si è ancora espressa in merito alla modalità operativa di gestione della discarica alla scadenza del contratto, si è ritenuto di operare, in assenza di elementi certi ed in via del tutto prudenziale, nel massimo rispetto dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, ad una svalutazione civilistica dell'impianto, mantenendo in bilancio il solo valore del motore endotermico come da perizia di data 16.05.2019 dell'ing. Bazzoli, quantificato in Euro 113.750. Il motore endotermico, infatti, mantiene un proprio valore eventualmente realizzabile con una cessione, anche a terzi, dello stesso.

Come previsto dal principio contabile n. 9, pertanto, la differenza tra il valore contabile iscritto in bilancio ed il valore determinato in base alla perizia, è imputata nel conto economico nella voce B. 10 c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

Come descritto in maniera approfondita nei successivi paragrafi della presente nota integrativa, la svalutazione così operata in base ai nuovi elementi emersi, non prevedibili e non ripetibili, ha comportato anche la rilevazione delle imposte anticipate computate sulla differenza tra il valore civilistico e quello fiscale dell'immobilizzazione che verrà recuperata nei prossimi esercizi.

Si sottolinea infine come l'impianto non stia generando impegni finanziari futuri, che la perdita civilistica dell'esercizio sia completamente assorbita da riserve disponibili presenti in bilancio, che la società resta ben patrimonializzata e dotata di ottime disponibilità liquide. La società è e resta attiva e con ottime prospettive di redditività per gli esercizi futuri, come lo è stata nei precedenti esercizi e in questo, qualora non vi fosse stato un elemento straordinario e irripetibile derivante da una valutazione civilistica assolutamente prudenziale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di coprire la perdita di esercizio al 31.12.2018 pari ad Euro 223.303 tramite l'utilizzo della Riserva straordinaria.

Si evidenzia che in base all'art. 21 c. 1 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - *"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione."* Da quanto esposto si evince che per gli enti pubblici soci della Geas Spa non sia necessario provvedere all'accantonamento ad apposito fondo vincolato in quanto la perdita civilistica della società partecipata viene immediatamente ripianata, come sopra proposto, tramite l'utilizzo di parte della Riserva straordinaria disponibile presente in bilancio.

Servizio FINANZA
Via Innsbruck, 65 – 38121 Trento

Trento, 26 novembre 2019

Spett.le
COMUNE DI PELUGO
Via del Municipio, 2
38079 PELUGO (TN)

alla c.a. del Segretario Comunale
dott. Domenica Di Gregorio

Prot. 19270

Oggetto: ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie e censimento ordinario delle partecipazioni pubbliche. Richiesta trasmissione dati.

L'Ente locale ha acquisito la partecipazione in oggetto per cessione gratuita da parte della Provincia autonoma di Trento, ai sensi della LP 16 giugno 2006 n. 3, e delle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2703 di data 17 ottobre 2008 e n. 2875 del 31 ottobre 2008. L'atto di cessione gratuita prevedeva, a titolo condizione risolutiva, la possibilità di retrocessione delle azioni trasferite nel caso di mancato avvalimento, da parte dell'Ente locale, dei servizi erogati dalla società in house.

La Giunta Provinciale, sulla scorta delle previsioni di cui alla deliberazione n. 1909 del 2 novembre 2015 (adozione delle linee guida per il riassetto delle società provinciali), e n. 542 di data 8 aprile 2016 (con cui è stato adottato il programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali), ha approvato con la deliberazione n. 712 di data 12 maggio 2017 il programma attuativo per il "polo dei trasporti": in sintesi, tale programma prevede l'assunzione da parte di Trentino trasporti S.p.A. del ruolo di soggetto unico della mobilità pubblica, interlocutore per Provincia e Comuni e realizza l'obiettivo attraverso l'aggregazione di Trentino trasporti S.p.A., di Trentino trasporti esercizio S.p.A. e di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A..

Con riferimento alla Vostra richiesta Prot. 3501 di data 07 novembre u.s., informo che la precedente partecipazione del Comune di Pelugo in Trentino trasporti esercizio S.p.A., è stata acquisita dalla Provincia Autonoma di Trento per poter concludere il percorso per l'incorporazione di Trentino trasporti esercizio in Trentino





trasporti, in attuazione al "Programma attuativo per il polo dei trasporti nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2017", concluso in data 27 luglio 2018 con la firma dell'atto di fusione che si allega.

Si richiama la nostra precedente comunicazione Prot. 18699 di data 14 novembre u.s. con la quale si comunicava che il Comune di Pelugo non ha nessuna partecipazione in Trentino trasporti S.p.A. alla data del 31 dicembre 2018.

Per qualsiasi necessità di approfondimento si prega di rivolgersi a Donatella Detassis - Responsabile del Servizio Finanza - tel. 0461.031212.

Distinti saluti.

DD/

LA PRESIDENTE
- avv. Monica Baggia -

A handwritten signature in black ink, appearing to read "MPB".



Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n° 24545/86 del 26 luglio 1986 dell'Intendenza di Finanza di Trento.



Dott.

Marco Dolzani

Notaio in Trento

via Grazioli n. 79

tel. 0461/236499

fax 0461/232282

e mail:

mdolzani@notariato.it

Repertorio n. 72.611

Atto n. 21.082

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette luglio duemiladiciotto in Trento, nel mio Studio,

27 luglio 2018

Avanti a me dott. MARCO DOLZANI, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- avv. BAGGIA MONICA nata a Trento (TN) il giorno 20 aprile 1963 domiciliata per la carica in Trento (TN), fraz. Gardolo, via Innsbruck n. 65,

la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante delle

* Società Incorporante

"TRENTINO TRASPORTI S.p.A."

in sigla "T.T. S.p.A."

con sede in Trento (TN), fraz. Gardolo, via Innsbruck n. 65, capitale sociale Euro 31.629.738 (trentunomilioniseicentoventinovemilasettecentotrentotto), interamente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 01807370224, Numero REA TN - 179229,

giusta delega attribuita dall'assemblea straordinaria dei soci in occasione della delibera di fusione a mio rogito di data 21 (ventuno) maggio 2018 (duemiladiciotto), rep.n. 72.453/20.968, reg.to a Trento il giorno 25 (venticinque) maggio 2018 (duemiladiciotto) al n. 5862, S. 1T;

* Società Incorporata

"TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.A."

società unipersonale, con sede in Trento (TN), via Innsbruck n. 65, capitale sociale Euro 2.300.000 (duemilionitrecentomila), interamente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 02084830229, Numero REA TN - 199312,

giusta delega attribuita dall'assemblea straordinaria dei soci in occasione della delibera di fusione a mio rogito di data 21 (ventuno) maggio 2018 (duemiladiciotto), rep.n. 72.452/20.967, reg.to a Trento il giorno 25 (venticinque) maggio 2018 (duemiladiciotto) al n. 5861, S. 1T.

Società entrambe di nazionalità italiana.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale qualifica e poteri io Notaio sono certo che, a premessa mi dichiara:

- che le Società suddette hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della Società con unico socio "TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.A." nella Società "TRENTINO TRASPORTI

Reg.to a TRENTO

il 1 agosto 2018

al n° 9038

S. IT

Reg. 200,00

Imp.Bollo 156,00

Total € 356,00

Iscritto nel Registro

delle Imprese

di TRENTO

in data 01/08/2018

prot.n. 32720/2018

e

prot.n. 32723/2018

S.p.A." in sigla "T.T. S.p.A.;"

- che la situazione patrimoniale di riferimento per la fusione è costituita per entrambe le Società dal bilancio di esercizio riferito al giorno 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), ai sensi dell'art. 2501 quater, comma 2, C.C.;
- che la deliberazione della Società "**TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.A.**" è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Trento in data 23 (ventitre) maggio 2018 (duemiladiciotto) al prot. n. 19983/2018 con iscrizione effettuata in data 25 (venticinque) maggio 2018 (duemiladiciotto);
- che la deliberazione della Società "**TRENTINO TRASPORTI S.p.A.**" è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Trento in data 23 (ventitre) maggio 2018 (duemiladiciotto) al prot. n.19985/2018 con iscrizione effettuata in data 25 (venticinque) maggio 2018 (duemiladiciotto);
- che la fusione può essere attuata ai sensi dell'art. 2503 C.C., dato che nessuna opposizione né in forma stragiudiziale né con atto di citazione notificato alle Società partecipanti alla fusione è stata presentata alle deliberazioni di cui sopra nel termine di legge, come la comparente mi dichiara, preventivamente ammonita sulla responsabilità nel caso di dichiarazioni false e non veritieri ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Tutto ciò premesso, intendendo la parte addivenire alla effettiva fusione delle Società nei modi e nelle forme già deliberate in base ai precitati verbali assembleari, il comparente nelle qualità di cui sopra, conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

La società "**TRENTINO TRASPORTI S.p.A.**" in sigla "**T.T. S.p.A.**", con sede in Trento (TN), fraz. Gardolo, via Innsbruck n. 65, qui di seguito denominata semplicemente "Società incorporante", incorpora sulla base delle situazioni patrimoniali costituite per entrambe le società dai bilanci d'esercizio chiusi al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), la società con unico socio "**TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.A.**", con sede in Trento (TN), via Innsbruck n. 65, qui di seguito denominata semplicemente "Società incorporata".

ART. 2

Ai sensi dell'art. 2504-bis C.C. gli effetti giuridici della fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni prescritte dalla norma stessa.

Sotto il profilo contabile e fiscale, e quindi anche per l'imputazione al bilancio della Società incorporante (cfr. art. 2501 ter, n. 6, c.c.), le operazioni della Società incorporata saranno convenzionalmente imputate al bilancio della Società incorporante a decorrere dal giorno 1 (uno)

gennaio dell'anno in cui avrà effetto la fusione.

ART. 3

Essendo la Società incorporante titolare dell'intero capitale sociale della Società incorporata, non si dà luogo ad aumento di capitale sociale della Società incorporante per effetto della fusione, rimanendo pertanto invariate le partecipazioni possedute dai soci della Società incorporante.

ART. 4

A seguito della fusione, come sopra perfezionata, lo statuto della Società incorporante non viene modificato.

ART. 5

A seguito della fusione, come sopra perfezionata, la Società incorporante subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società incorporata che cessa pertanto di esistere e così in tutti i rapporti giuridici reali e personali, attivi e passivi, tutti i diritti, ragioni ed azioni nonché in tutti gli obblighi e vincoli della stessa, accollandosi l'onere di provvedere all'estinzione di tutte le passività ancorché posteriori alla data della delibera sopra citata.

Conseguentemente ogni persona, Ente od Ufficio, sia pubblico che privato, resta sin d'ora autorizzato senza necessità di ulteriori consensi e con pieno e definitivo esonero da ogni responsabilità a trasferire ed intestare alla Società incorporante tutti gli atti, documenti, depositi anche cauzionali o altri titoli, polizze, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati o di spettanza della Società incorporata.

ART. 6

Conseguentemente alla presente fusione cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali della Società incorporata e tutte le procure eventualmente rilasciate in nome della medesima.

I poteri di amministrazione e di rappresentanza legale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione competono agli organi statutari della Società incorporante.

ART. 7

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società incorporante.

ART. 8

Ai fini fiscali il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro.

Ai fini dell'iscrizione a repertorio l'ammontare del capitale sociale più riserve della Società incorporata ammonta ad Euro 3.809.759

(tremilionottocentonovemilasettecentocinquantanove).

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa quattro facciate di un foglio è stato da me redatto e letto alla comparente che lo approva, con sottoscrizione alle ore tredici.

F.to: Monica Baggia
F.to: Marco Dolzani (L.S.)